

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2025, n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia).

(GU n.49 del 13-12-2025)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 19 dell'8 maggio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia).

Art. 2

Documentazione tecnica a corredo dei progetti di costruzione o di ampliamento di cimiteri e di impianti di incenerimento

1. I progetti di realizzazione o di ampliamento di cimiteri per animali da compagnia sono corredati, oltre che della documentazione necessaria a conseguire i titoli edili e le autorizzazioni previste da specifiche normative di settore, della seguente documentazione:

a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità minima stagionale dal piano campagna e alla direzione delle falde acquifere;

b) elaborati grafici progettuali, costituiti sia da planimetrie sia da sezioni, rappresentanti tutti gli elementi costruttivi, le dotazioni da realizzare all'interno del cimitero, la zona di rispetto di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20/2022, nonché la suddivisione delle aree per inumazione distinte per taglia;

c) relazione tecnico-sanitaria contenente:

1. la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia e all'estensione dell'area oggetto di intervento;

2. gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto il profilo igienico-sanitario;

d) copia dei titoli di proprietà dell'area interessata, inclusa la zona di rispetto, o copia dei titoli di disponibilità della stessa area, inclusa la zona di rispetto, per uso specifico come cimitero per animali della durata di almeno trent'anni o, in caso di

rinnovo degli stessi titoli di disponibilita', comunque di durata congrua rispetto alle operazioni di dismissione;

e) elaborato grafico che rappresenti i sistemi di allontanamento delle acque meteoriche, delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;

f) cartografia in scala 1:1000 rappresentante, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, le aree circostanti nel raggio di duecento metri dal perimetro del cimitero, con l'indicazione dell'eventuale presenza di edifici, di aree edificabili e relative destinazioni d'uso, nonche' dell'eventuale presenza di zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

g) estratto dell'azzonamento del piano di governo del territorio relativo alle aree di cui alla lettera f).

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), non si applica ai progetti predisposti da enti pubblici per i quali si rimanda all'osservanza della normativa sulle opere pubbliche.

3. I progetti di realizzazione o di ampliamento di impianti di incenerimento sono corredati di relazione tecnica, planimetrie e sezioni in scala 1:100 con cui si illustrano:

a) le caratteristiche dei locali tecnici e di servizio e i rispettivi requisiti igienico-sanitari;

b) le caratteristiche costruttive degli impianti tecnici con i relativi parametri di funzionamento e le modalita' di gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

c) le caratteristiche delle emissioni e dei relativi sistemi di trattamento tali da assicurare il rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)), dal regolamento (UE) n. 142/2011 (regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) e dalla disciplina regionale di settore ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

4. I progetti di cui al comma 3 sono altresi' corredati della descrizione della procedura gestionale adottata per garantire la tracciabilita' delle ceneri durante tutte le fasi di trattamento fino alla chiusura dell'urna cineraria e del certificato di prevenzione incendi.

Art. 3

Caratteristiche del suolo su cui realizzare cimiteri

1. Il suolo su cui realizzare i cimiteri ha tessitura di medio impasto contenente sabbia in una percentuale compresa tra il trentacinque e il cinquantacinque per cento, argilla in una percentuale compresa tra il dieci e il venticinque per cento e limo in una percentuale compresa tra il venticinque e il quarantacinque per cento. Tali caratteristiche possono essere ottenute anche mediante il riporto di terreni estranei.

Art. 4

Requisiti tecnici, strutturali e impiantistici dei cimiteri e degli impianti di incenerimento

1. I cimiteri sono recintati e adeguatamente schermati da una fitta cortina di piante sempreverdi in modo che non possano entrare animali vaganti e selvatici neanche attraverso il sottosuolo. La recinzione di materiale durevole ha un'altezza non inferiore a due metri dal piano esterno di campagna e una profondita' non inferiore a cinquanta centimetri. Le piante raggiungono la medesima altezza almeno entro tre anni.

2. I cimiteri sono dotati di:

a) aree per l'inumazione suddivise in file distinte per turni di seppellimento, con ciascuna fossa numerata;

b) eventuali manufatti edilizi o aree per la deposizione delle urne cinerarie;

c) spazio appositamente destinato allo spargimento delle ceneri;

d) area di parcheggio e di servizio adiacente all'ingresso;

e) locale ufficio di superficie non inferiore a otto metri quadrati, con spazio di attesa per il ricevimento dei frequentatori, corredata di arredi idonei al disbrigo delle attivita' amministrative;

f) locale per il confezionamento dei feretri, munito di ripostiglio per deposito attrezzi, di almeno otto metri quadrati, con accesso anche dall'esterno;

g) cella frigorifera a contenuto plurimo collocata all'interno del locale confezionamento feretri con temperatura compresa tra 1°C e 5 °C;

h) approvvigionato di acqua potabile ed almeno un punto di erogazione a disposizione del pubblico ubicato nelle vicinanze delle aree di seppellimento;

i) almeno un servizio igienico, accessibile alle persone disabili, a disposizione dei frequentatori;

j) almeno un servizio igienico, un locale ad uso spogliatoio e una doccia dimensionati, nel rispetto dei requisiti di cui al regolamento comunale di igiene, in base al numero degli addetti.

3. Gli impianti di incenerimento sono collocati in locali di dimensioni adeguate al fine di rendere agevoli tutte le operazioni, compresa la manutenzione straordinaria, e sono accessibili anche dal locale deposito feretri e dal locale ad uso spogliatoio.

Ricomprendono altresi':

a) una zona di caricamento delle carcasse;

b) sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera;

c) uno spazio di conservazione delle urne cinerarie in attesa di consegna;

d) un lavamani con rubinetteria a comando non manuale o leva clinica e prodotti per l'igiene.

4. Gli impianti di incenerimento, se collocati all'esterno dei cimiteri, oltre alle dotazioni di cui al comma 3, hanno le dotazioni di cui al comma 2, lettere e), f), g) e j).

5. In tutti i locali dei cimiteri e degli impianti di incenerimento sono garantite idonee condizioni microclimatiche. I medesimi locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione di emergenza. I locali di cui al comma 2, lettere f), g), i), e j) hanno pavimenti e pareti lavabili e disinfectabili sino ad un'altezza di due metri.

Art. 5

Compiti del soggetto gestore del cimitero

1. Il gestore del cimitero cura:

a) la pulizia e l'ordine degli spazi e del verde della viabilita' interna;

b) il servizio di custodia in modo da garantire la reperibilita' nell'arco della giornata;

c) la tenuta del registro informatico di cui all'art. 6;

d) la realizzazione e la posa dei cippi e delle targhe da apporre sulle fosse di seppellimento e dell'elemento di chiusura delle cellette per le urne cinerarie;

e) l'effettuazione delle inumazioni e delle esumazioni;

f) lo smaltimento dei rifiuti generati dall'attivita' cimiteriale;

g) la redazione della relazione tecnica di cui all'art. 9, comma

1;

h) il completo ripristino dell'area a seguito di dismissione del cimitero.

2. Il gestore del cimitero definisce, inoltre, i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Art. 6

Registrazione informatica dell'accettazione delle carcasse e delle ceneri

1. Il registro informatico dell'accettazione delle carcasse e delle ceneri, che funge anche da registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009, riporta i seguenti dati ed informazioni:

a) specie animale, peso, riferimenti all'eventuale microchip ed estremi identificativi del proprietario;

b) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;

c) ora e data del ricevimento;

d) estremi identificativi del punto di collocamento all'interno del cimitero;

e) data di incenerimento ed estremi identificativi dell'impianto di incenerimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)) e dal regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

f) autocertificazione redatta secondo la modulistica di cui all'allegato A e, in caso di ingresso delle ceneri, certificato di avvenuto incenerimento di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20/2022;

g) qualsiasi altra informazione inerente alle attivita' successivamente svolte sui resti dell'animale.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono conservati per almeno dieci anni.

Art. 7

Caratteristiche e dimensioni delle fosse per l'inumazione e delle cellette per le urne cinerarie

1. Ciascuna fossa per inumazione e' scavata ad una profondita' tale da assicurare che la carcassa venga ricoperta con uno spessore di terreno di almeno ottanta centimetri.

2. Il fondo delle fosse si trova alla distanza di almeno cinquanta centimetri dal livello piu' alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.

3. Le dimensioni delle fosse sono adeguate alle spoglie da interrare e comunque di misure non inferiori a quelle di seguito riportate:

a) lunghezza di sessanta centimetri e larghezza di quaranta centimetri per animali di peso fino a dieci chilogrammi;

b) lunghezza di un metro e larghezza di sessanta centimetri per animali di peso superiore a dieci chilogrammi e inferiore a quaranta chilogrammi;

c) lunghezza di centocinquanta centimetri e larghezza di ottanta centimetri per animali di peso pari o superiore a quaranta chilogrammi.

4. Ciascuna fossa e' contrassegnata da apposito cippo in materiale durevole riportante l'identificativo univoco della fossa stessa nonche' l'indicazione della specie, del nome e della data di morte dell'animale.

5. Tra le fosse e' lasciato uno spazio largo almeno cinquanta centimetri, riducibile a trenta centimetri per animali di peso fino a

quaranta chilogrammi. Le file delle fosse e le cellette per le urne cinerarie sono raggiungibili mediante vialetti aventi larghezza minima e caratteristiche costruttive rispettose delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Le cellette di cui al comma 5 hanno dimensioni minime di venti centimetri per ogni lato e requisiti di resistenza strutturale come disposto dalle vigenti norme tecniche delle costruzioni.

Art. 8

Inumazione ed esumazione delle carcasse

1. Le carcasse sono inumate senza alcun accessorio in contenitori biodegradabili.

2. L'esumazione ordinaria delle carcasse e' consentita in qualsiasi periodo dell'anno trascorsi i tempi previsti dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 20/2022.

3. Per l'esumazione straordinaria da effettuare prima che siano trascorsi i tempi di cui al comma 2, se richiesta dai proprietari, il gestore acquisisce il parere del competente servizio veterinario dell'ATS, corredata di eventuali prescrizioni.

4. Le fosse, liberate dei resti, previa disinfezione possono essere utilizzate per nuove inumazioni trascorso un anno dalla disinfezione.

Art. 9

Dismissione del cimitero

1. La dismissione del cimitero e' autorizzata dal comune, su istanza del gestore, trascorsi almeno dieci anni dall'ultima inumazione, sulla base di una relazione tecnica riportante:

a) lo stato di occupazione delle fosse di inumazione e dei cinerari presenti;

b) il piano e le modalita' di esumazione dei resti e di rimozione delle urne cinerarie;

c) gli estremi identificativi della ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di soppressione del cimitero.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 reca le opportune prescrizioni affinche' l'area possa essere destinata ad altri scopi.

3. Terminate le operazioni di dismissione, il gestore trasmette al comune la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti corredata di asseverazione comprovante il completo ripristino dell'area.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 5 si applicano, limitatamente agli interventi che comportino ampliamento nel rispetto delle distanze minime prescritte, anche ai cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 si applicano, limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali o del numero di forni di incenerimento nel rispetto delle distanze minime prescritte, anche agli impianti di incenerimento esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 5 maggio 2025

FONTANA

Allegato A

AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 6, comma 2, della l.r. n. 20/2022)

Parte di provvedimento in formato grafico